



COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 01-03-2021

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 28/02/2021 - Ulteriori misure di prevenzione e gestione dellemergenza epidemiologica da covid-19.

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 28/02/2021, con la quale sono individuate quale zona «arancione» i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone, disponendo per essi

l'applicazione delle misure più restrittive di cui all'art. 2 del citato DPCM 14 gennaio 2021 a decorrere dalle ore 1:00 del 1° marzo 2021 e per i 14 giorni successivi;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica denota il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

PRESTO ATTO, altresì, che il rischio per la salute pubblica risulta ancora più significativo nel particolare contesto provinciale e nei comuni limitrofi ricadenti in "zona rossa";

CONSIDERATO che, sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici riscontrati sul territorio comunale sta registrando in questi giorni un preoccupante aumento numero di casi di positività al Covid-19;

RITENUTO che questo continuo e rilevante aumento di casi determina una situazione di particolare criticità nel territorio con grave rischio per la salute dei cittadini ed, in particolare, delle fasce della popolazione maggiormente esposte ad un esito infausto in caso di infezione;

RITENUTO, pertanto, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, necessario adottare ulteriori misure precauzionali tese a ridurre il rischio di contagio sul territorio comunale, con lo scopo di evitare che possano verificarsi assembramenti di persone in cui è più facile che il virus possa transitare da un soggetto ad un altro;

CONSIDERATO che lo svolgimento dei mercati nelle aree comunali a ciò destinate, costituisce un momento di aggregazione e addensamento di persone che, a prescindere dal rispetto delle misure anti-contagio attuate, aumenta il rischio di contagio e, conseguentemente, il rischio per la loro salute;

CONSIDERATO, altresì, che anche l'esercizio dell'attività di vendita itinerante di generi alimentari e non, da parte di soggetti venditori provenienti da altri territori comunali, rappresenta un'occasione di aggregazione e assembramento esponendo le persone a maggior rischio di contagio;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre evitare altresì assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quali i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale;

RILEVATO che sono venute a crearsi situazioni di assembramento, in particolare di giovani, anche all'interno dei parcheggi coperti multipiano di Via F.lli Beguinot e Campo di Quarata;

RICHIAMATO a tal fine quanto previsto nella su citata ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 28/02/2021, punto I, lettera g): *"è disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private"*;

RITENUTO, a tutela della salute pubblica, con decorrenza immediata e fino al periodo di efficacia della su richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 28/02/2021 (14 marzo 2021) di disporre:

- la sospensione del mercato settimanale del mercoledì, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, e del mercato del contadino;
- la sospensione dell'esercizio dell'attività di vendita itinerante di generi alimentari e non, da parte di soggetti venditori provenienti da altri territori comunali;

- il divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale;
- il divieto alle persone di sostare all'interno dei parcheggi multipiano di Via F.lli Beguinot e Campo di Quarata;

RITENUTO che la salvaguardia degli interessi di tutela della collettività si presenta altresì connotata da esigenze di contingibilità ed urgenza, al fine di prevenire l'esposizione alle complicità da Covid- 19;

RITENUTO necessario attivare in sede locale misure necessarie a contrastare possibili assembramenti di persone;

RITENUTA necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per tutte le motivazioni che precedono, con decorrenza immediata e fino al periodo di efficacia dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 28/02/2021 (14 marzo 2021) su tutto il territorio comunale:

1. la sospensione del mercato settimanale del mercoledì, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare, e del mercato del contadino;
2. la sospensione dell'esercizio dell'attività di vendita itinerante di generi alimentari e non, da parte di soggetti venditori provenienti da altri territori comunali;
3. il divieto di accesso a tutti i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi e le aree gioco presenti sul territorio comunale;
4. il divieto alle persone di sostare all'interno dei parcheggi multipiano di Via F.lli Beguinot e Campo di Quarata;
5. di attivare le associazioni di volontariato presenti sul territorio affinché collaborino, congiuntamente all'amministrazione comunale, ad ogni iniziativa utile per l'attuazione, da parte della popolazione, delle misure previste nella presente ordinanza;
6. gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza e segnatamente il Corpo di Polizia Locale in termini di vigilanza e controllo sulla piena ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- alla Prefettura di Frosinone;
- al Comando di Polizia Locale;

- alla Stazione dei Carabinieri di Paliano;
- al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Anagni
- all'ASL FR-1.

AVVERTE

che, il mancato rispetto degli obblighi della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

II SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 334

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01-03-2021 al 16-03-2021, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 01-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li 01-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to URBANO Dott.ssa SABRINA